



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.67/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dalla Sig.ra Liberatoscioli Claudia, nata a Guardiagrele (CH) il 14.02.1975, residente in Guardiagrele (CH) Largo Casaleno n.6 C.F.:LBRCLD75B54E243A, acquisita al prot. n.26283 del 07.10.2026, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in via Tripio della superficie di mq.10,00 per posizionamento furgone per traslochi;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L.160/2019, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.26363 del 07.10.2026 rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

alla Sig.ra Liberatoscioli Claudia, meglio sopra organizzata, l'occupazione temporanea di suolo pubblico in via Tripio della superficie di mq.10,00 (dieci) per il giorno 12.10.2026 per posizionamento furgone dell'impresa Di Ruscio Traslochi s.n.c. alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- di limitare l'occupazione alla data ed alla superficie richieste;
- di garantire il regolare passaggio di eventuali mezzi di soccorso;
- di delimitare e segnalare adeguatamente l'area durante le operazioni di carico e scarico garantendo la sicurezza del transito pedonale.

Per la presente Concessione ai sensi dell'art.56 c.6 non si fa luogo al versamento del canone unico patrimoniale.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- ✱ esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- ✱ sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- ✱ divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora la concessione interessi le strade così come definite dal Codice della Strada, il concessionario è tenuto a rispettare la normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché eventuali prescrizioni impartite dalle autorità di Polizia Stradale.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ◆ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ◆ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ◆ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ◆ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ◆ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 09.10.2026



Il Funzionario Responsabile
(Dott. Rocco RANIERI)